



Avvocatura Generale dello Stato

Avvocatura dello Stato

Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 21/11/2024 concernente l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2024 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2024 e per la definizione dei criteri di selezione.

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21/11/2024
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2024
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Datoriale (ruoli/qualifiche ricoperti):</u></p> <p>Avv. Luigi Simeoli, Avvocato dello Stato addetto alla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 9, 2° comma del d.P.C.M. n. 210/2023, delegato – giusta DSG n. 128/2024 - alla funzione di Presidente della delegazione datoriale dell'Avvocatura dello Stato per il personale appartenente alle aree, incaricata di stipulare i contratti integrativi di livello nazionale per le finalità di cui all'art. 7, comma 6, lett. c) e c1) del C.C.N.L. del 9 maggio 2022 Comparto Funzioni Centrali e di condurre il confronto a livello nazionale per la finalità di cui all'art. 5, comma 3, lett. h) del suddetto C.C.N.L.;</p> <p>Dott.ssa Paola Ricioppo, Dirigente dell'Ufficio I- Affari generali, organizzazione e risorse umane dell'Avvocatura Generale dello Stato;</p> <p>Dott.ssa Paola Iandolo, Dirigente dell'Ufficio II- Ragioneria, bilancio e trattamento economico dell'Avvocatura Generale dello Stato;</p> <p>Dott. Alessandro Ricci, Preposto al Servizio Personale in seno al predetto Ufficio I;</p> <p>Dott.ssa Lavinia Rapone, dell'Ufficio I – Affari Generali, programmazione e risorse umane – Servizio Personale con funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, FLP, CONFINTESA FP, USB-PI</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, FLP, USB-PI</p>
Soggetti destinatari	Personale delle aree, appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione dei contingenti di personale dell'Avvocatura dello Stato cui attribuire i differenziali stipendiali, quale progressione economica all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ambito delle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo Risorse Decentrate 2024;

	determinazione dei criteri selettivi per l'attribuzione dei differenziali stipendiali.
--	--

Modulo 1 - Scheda 1.1

Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>La certificazione di cui al comma 2 dell'art. 40-<i>bis</i> del decreto legislativo n. 165/2001 è effettuata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete, altresì, il controllo preventivo ex art. 5 decreto legislativo n. 123/2011.</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>Il Piano Integrato Attività e Organizzazione relativo al triennio 2024-2026 è stato adottato con D.A.G. 24/05/2024 n. 148.</p>
		<p>In seno al predetto PIAO, la Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Prevenzione della corruzione, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", a norma del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, contiene la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.</p>
	<p>La Relazione sulla <i>Performance</i> relativa all'anno 2023 è stata approvata con D.A.G. n. 168 del 23 luglio 2024 ed è stata pubblicata nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.</p>	
<p>Eventuali osservazioni</p>		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Indice dei contenuti minimi obbligatori della relazione illustrativa (ai sensi della Circolare IGOP n. 25/2012)

illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la *performance* individuale ed organizzativa;

illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della *Performance*), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

L'ipotesi di accordo dell'Avvocatura dello Stato 21/11/2024 ha la finalità di consentire ad una quota del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato di accedere alle progressioni economiche all'interno dell'area di appartenenza per acquisire un incremento stabile dello stipendio, cosiddetto "differenziale stipendiale" di cui all'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, attraverso una procedura selettiva che prevede l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 2 del predetto articolo e utilizzando a tal fine una quota della "parte stabile" del Fondo Risorse Decentrate 2024.

L'ipotesi di accordo dell'Avvocatura dello Stato sottoscritta il 21/11/2024 disciplina la procedura selettiva per l'attribuzione con decorrenza 1° gennaio 2024 di "differenziali stipendiali", distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, che è destinata ai dipendenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato alla data del 1° gennaio 2024, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2024 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2024 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.

Preso atto che il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2024 ammonta a € 2.635.098,33 per Risorse certe e stabili pari a € 1.985.756,09 al netto dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, l'ipotesi di accordo destina al finanziamento degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2024 la somma di € 307.250,00, al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartita:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello nazionale	Importo unitario differenziale (Tabella 1 CCNL 2019-2021)	Importo complessivo differenziali
OPERATORI	20	€ 800	€ 16.000
ASSISTENTI	179	€ 1.250	€ 223.750
FUNZIONARI	30	€ 2.250	€ 67.500
Totale	229		€ 307.250

Come si evince dalla seguente tabella risulta soddisfatta la condizione della "quota limitata":

AREA	Dipendenti in servizio al 1°/1/2024	Potenziati dipendenti aventi diritto	50% aventi diritto	n. di differenziali stipendiali a livello nazionale
OPERATORI	68	40	20	20
ASSISTENTI	558	357	178,5	179
FUNZIONARI	212	62	31	30
Totale	838	459	229,5	229

L'ipotesi di accordo stabilisce criteri di selezione, finalizzati all'attribuzione dei "differenziali stipendiali", adeguatamente ponderati secondo le disposizioni dell'art. 14 del CCNL triennio 2019-2021.

In particolare, ai titoli di cui alle lettere A. e B. del quarto comma dell'art. 3 dell'ipotesi di CCNL (punti 1 e 2 della lettera d) dell'art. 14 del CCNL) è riconosciuto rispettivamente il peso del 40% del totale; per la valutazione dei titoli di studio e di altri titoli culturali e professionali di cui alla lettera C. è riconosciuto un peso del 20% del totale.

Infine, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche a decorrere dall'anno 2011 è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere B. e C.

La procedura di progressione economica all'interno delle aree avviata dall'Avvocatura dello Stato risponde ai criteri di selettività e di meritocrazia richiesti dalle norme di riferimento (art. 23 del d.lgs. n. 150/2009; art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001), in quanto le progressioni economiche sono destinate ad una quota limitata di dipendenti; sono infatti destinatari 459 dipendenti delle aree funzionali dell'Avvocatura dello Stato, in servizio di ruolo alla data del 1.1.2024, già detratti i dipendenti che abbiano beneficiato della progressione economica negli ultimi tre anni e altri dipendenti non aventi i prescritti requisiti, cui sono complessivamente consentite n. 229 progressioni per "differenziale stipendiale" nelle tre aree, pari a meno del 50% di possibilità di progressione.

Per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lett. d) punto 1 del CCNL è valutata la media dei punteggi attribuiti ai dipendenti a titolo di *performance* individuale negli anni 2023, 2022 e 2021.

La disciplina è rimessa alla contrattazione dallo stesso art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

La disciplina contrattuale è contenuta nell'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e nell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) del CCNL Funzioni Centrali triennio 2019-2021, il quale stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica la quota di risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) nonché la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a).

Inoltre, l'art. 50 del suddetto CCNL (Fondo risorse decentrate: utilizzo) prevede che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono destinate ai trattamenti economici, tra cui i differenziali stipendiali, del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari.

Si ricorda che l'Avvocatura dello Stato, in data 30/05/2023, unitamente a tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, a seguito di positivo *iter* di certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, ha definitivamente sottoscritto il CCNL per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze per il personale non

dirigenziale dell'Avvocatura dello Stato, propedeutico all'attivazione del sistema di progressione orizzontale fondato sui "differenziali stipendiali".

L'ipotesi di accordo 21/11/2024 disciplina ambiti rimessi dalla legge alla contrattazione integrativa e rispetta i vincoli posti dalle medesime norme di legge.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo Risorse Decentrate

<u>Istituto contrattuale</u>	<u>Importo destinato</u>	<u>Modalità di erogazione</u>
artt. 7 e 14 CCNL Funzioni Centrali triennio 2019-2021	€ 307.250,00 (la quota è interamente riferita alle "somme certe", aventi carattere di certezza e stabilità)	Nei limiti dei contingenti stabiliti per ciascuna Area, ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, previa valutazione dei titoli posseduti all'esito di apposita procedura di selezione
Altri istituti contrattuali	€ 1.665.354,77	Previo successivo contratto integrativo

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

In vigenza del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 l'Avvocatura dello Stato non ha stipulato un contratto integrativo normativo recante una disciplina degli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Risorse Decentrate.

Il contratto integrativo sottoposto alla certificazione appartiene alla tipologia del contratto integrativo "stralcio su specifiche materie" con contenuto normativo-economico.

Nell'ipotesi di contratto integrativo 21/11/2024 non sono stati indicati riferimenti a previgenti contratti integrativi economici o normativi non adeguati e non vi sono rinvii a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

L'accordo dispone l'utilizzo di quota parte del Fondo Risorse Decentrate per l'avvio delle procedure selettive per l'attribuzione dei differenziali stipendiali decorrenti dal 1° gennaio 2024; con successivo accordo sarà disposto l'utilizzo della restante parte del Fondo ad altri istituti contrattuali del salario accessorio.

Per quanto concerne il riparto di competenza tra legge, contrattazione collettiva e prerogative datoriali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, si ritiene che l'ipotesi di accordo rispetti i suddetti ambiti di competenza.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni del contratto integrativo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto la possibilità di sviluppo economico è consentita ad una percentuale

inferiore al 50% dei dipendenti aventi i prescritti requisiti appartenenti alle tre aree funzionali (operatori, assistenti, funzionari) nelle quali sono attualmente inquadrati i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato.

Viene così realizzata la previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 2 che *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*, nonché la previsione dell'art. 14, comma 2, del CCNL 09/05/2022, che prescrive che *“L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area”*.

Si può, quindi, concludere che il processo di valorizzazione dei dipendenti mediante l'attribuzione degli sviluppi economici attua la previsione dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2009, che include le progressioni economiche tra gli strumenti per premiare il merito e le professionalità attraverso il riconoscimento di incentivi a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio)

Il principio di selettività affermato dall’ordinamento è rispettato, oltre che attraverso la oggettiva concorrenza data dal circoscritto numero di progressioni rispetto ai potenziali aspiranti, anche dalla limitata valutazione di fattori “automatici” come la mera anzianità di servizio.

Infatti, come già innanzi evidenziato, l’ipotesi di CCNI per l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” recepisce integralmente i criteri indicati dall’art. 14 del vigente CCNL Funzioni Centrali: per l’accesso alla procedura, è stato scelto il termine di tre anni dall’ultima progressione economica goduta dal dipendente; per quanto riguarda la valutazione della media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite e dell’esperienza professionale maturata, è stato confermato il peso del 40% per entrambi i fattori al fine di garantire un adeguato riconoscimento al merito e non attribuire eccessivo rilievo all’anzianità di servizio.

In tale prospettiva paiono corretti sia la delimitazione del valore dell’anzianità di servizio con la previsione di un tetto al punteggio conseguibile, sia la valutazione di ulteriori fattori che costituiscono indicatori delle capacità professionali dei dipendenti, chiamati a ricoprire particolari incarichi o a svolgere ruoli di responsabilità.

A proposito della previsione della valutazione, con apposito punteggio, di incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali conferiti con provvedimenti degli organi di vertice dell’Avvocatura dello Stato, al fine di chiarire l’ambito di applicazione di detto criterio, si rappresenta che trattasi di un criterio di valutazione che si fonda su elementi di fatto strettamente circostanziati e non discrezionali in quanto gli incarichi in questione sono previsti da specifici dettati normativi o contrattuali e si riferiscono a compiti ben determinati e correlati con le funzioni di Istituto, tali quindi da non determinare incertezze in sede applicativa.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della *Performance*), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Gli obiettivi specifici indicati nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026, volti al miglioramento gestionale dell’Istituto con particolare riguardo ai rapporti con l’utenza (amministrazioni patrocinate) cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell’organizzazione alle innovazioni legislative e ai cambiamenti imposti dall’andamento del contenzioso, sono in continuità con gli obiettivi dei precedenti Piani che, regolarmente monitorati, hanno evidenziato buoni risultati conseguiti presso le strutture centrali e periferiche dell’Avvocatura dello Stato. Tali risultati sono stati – da ultimo - ampiamente documentati nella Relazione sulla *Performance*, di cui al D.A.G. 168/2024.

Uno degli obiettivi più sfidanti per l’Istituto riguarda la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali e dei procedimenti amministrativi.

Il personale amministrativo dell’ambito della famiglia professionale amministrativo, giuridico e contabile è di supporto all’attività legale dell’Avvocatura dello Stato e collabora alle procedure organizzative ed informatiche, appositamente predisposte, al fine di supportare il personale togato nei molteplici adempimenti relativi al Processo Telematico, che ha investito progressivamente tutti i settori della giustizia.

Nell'ambito delle attività di funzionamento, il personale della famiglia professionale amministrativo, giuridico e contabile supporta le numerose innovazioni dettate da interventi normativi in materia di gestione delle risorse umane, gestione della spesa, di appalti pubblici, nonché trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il personale della famiglia professionale dell'ambito informatico supporta l'evoluzione delle applicazioni che si devono interfacciare con i molteplici sistemi delle altre istituzioni ed amministrazioni.

Tutte le predette attività sono efficacemente integrate con le modalità organizzative di lavoro agile disciplinate previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Le procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, avviate secondo modalità selettive, potranno valorizzare il merito e pertanto le professionalità del personale dell'Avvocatura dello Stato.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Non si ritiene di dover aggiungere altre informazioni.

* * * * *

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo è stata concordata il 21 novembre 2024 a seguito di negoziazione in seduta telematica tramite piattaforma Teams tra la delegazione di parte datoriale dell'Avvocatura Generale dello Stato presieduta dal Presidente della delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni sindacali di categoria FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FLP, USB PI, Confsal-Unsa e Confintesa FP.

La sottoscrizione dei rappresentanti sindacali firmatari è stata acquisita, come da parere ARAN Prot. n. 0002919/2020 del 22/04/2020, mediante separati verbali sottoscritti in presenza ovvero trasmessi all'Ufficio tramite posta elettronica.

Roma,

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
DI PARTE DATORIALE
Avv. Luigi Simeoli